



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 396 del 30 DIC. 2010

OGGETTO: Modifica Statuto Provinciale.

L'anno duemiladieci il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione,
si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4.	Assessore Dott. Pietro	PETRELLA	<u>NO</u>
5.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>NO</u>
6.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Gaetano	DUCA	<u>SI</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Daniela	BRUNO	<u>SI</u>
12.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
13.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
14.	Assessore Sig. Pio	AMADEO	<u>NO</u>
15.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>SI</u>
16.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Antonino CALABRO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO
stante l'urgenza di provvedere in merito, propone
che la presente delibera sia dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
della L.R. 44/91.
LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti
dichiara la presente delibera immediatamente
esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1° Dipartimento U.D. Affari Generali e Istituzionali e politiche culturali.

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Avv. Anna Maria Tripodo

Oggetto: Modifica Statuto Provinciale.

PROPOSTA

Premesso che il Consiglio Provinciale, nell'affrontare la problematica del Difensore Civico, ha manifestato la volontà che venga istituita, presso questo Ente, ai sensi della recente normativa finanziaria, la figura del Difensore Civico Territoriale, a titolo gratuito;

Visto l'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 20.10.2010, con il quale viene richiesto all'Amministrazione attiva di attuare le necessarie procedure per la definizione dell'Istituto del Difensore Civico Territoriale nonché di prevedere che tale carica dovrà essere espletata a titolo gratuito;

Vista la nota prot. n. 915/618 del 28-10-2010 con la quale il Presidente e l'Assessore al ramo, dott.ssa Maria Perrone, invitano questo Ufficio a procedere alla modifica statutaria nel senso disposto dal Consiglio Provinciale;

Vista la Legge n.42/2010 che modifica ed integra la Legge 191/2009 e, nella fattispecie, all'art.2, comma 186 lett. a punto 2, della legge sopranotata, apporta le seguenti modifiche: *"sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tal caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini"*

Vista la normativa regionale in vigore che dispone che lo schema di Statuto Provinciale deve essere predisposto dalla Giunta e che prima dell'approvazione consiliare deve essere pubblicizzato mediante apposito manifesto al fine di consentire ai cittadini singoli o associati di presentare proposte o osservazioni entro trenta giorni dall'avviso;

Vista la L.R. n. 9/86;

Vista la L.R. n. 48/91;

Vista la L.R. 30/2000;

In ottemperanza alle direttive dell'Amministrazione
Si propone che la Giunta Provinciale

DELIBERI

APPROVARE le modifiche allo Statuto Provinciale come di seguito specificato: al Titolo IV "Azione Amministrativa" viene aggiunto il seguente Capo V "Partecipazione Territoriale", art. 56 "Difensore Civico Territoriale" come da allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Prendere atto che lo Statuto Provinciale, risulta pertanto composto da n. 89 articoli progressivamente numerati dal n.1 al n. 89;

Dare mandato al Dirigente competente di porre in essere gli atti consequenziali.

Il Responsabile U.O.

(Sig.ra Rita Beluso)

L'ASSESSORE

(Dott.ssa Maria Perrone)

Il Dirigente

(Avv. Anna Maria Tripodo)

IL PRESIDENTE

(On. Avv. Giovanni Cesare Ricevuto)



Allegati:

1. Allegato A

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30, si esprime parere:

favorevole, in ottemperanza alle indicazioni del Consiglio

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 10. NOV. 2013

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 si esprime parere:

nessun inteso di spesa da ammettere



In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

[Signature]
On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'Assessore Anziano

[Signature]
Dott. Antonino TERRANOVA

Il Segretario Generale

[Signature]
Avv. Antonino CALABRO'

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo 01 GEN. 2011

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal 01 GEN. 2011 al 16 GEN. 2011

L'ADDETTO

[Signature]
Messina, li 31 DIC. 2010

L'ADDETTO

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

01 GEN. 2011

Che la presente deliberazione 1 Atto pubblicata all'Albo di questa Provincia il 01 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa nessa sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 17 GEN. 2011



SECRETARIO GENERALE

[Signature]
Anna Maria TRIPODO

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° COMMA ART. 4 Lr. 5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3° comma dell'art. 4 della legge

5-7-1997 n. 23.

IL SECRETARIO GENERALE

PRESO NOTA

30 DIC. 2010

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della

Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 30 DIC. 2010

MESSINA, 18 FEB.



conforme al suo originale

FRANCESCO

na Rita PLESSO



SECRETARIO GENERALE

[Signature]
Avv. Antonino CALABRO'

Capo V
Partecipazione territoriale

Art. 56
Difensore civico territoriale

1. Al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione Provinciale è istituito, ai sensi della normativa in vigore, il difensore civico territoriale.
2. Tale istituto sarà disciplinato con successivo regolamento da approvare in Consiglio Provinciale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed il regolamento è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Il Difensore civico territoriale è eletto dal Consiglio Provinciale nell'ambito di un elenco formato in seguito ad avviso pubblico emanato dal Presidente della Provincia ed affisso all'Albo Pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio dei 108 Comuni ricadenti nel territorio provinciale, nonché sui maggiori quotidiani a tiratura regionale.
4. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nelle prime tre votazioni ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti nelle successive votazioni.
5. Il Difensore Civico dura in carica per tutta la durata del mandato del Presidente della Provincia e decade automaticamente con la proclamazione del nuovo Presidente; non può essere rieletto né, salvo il diritto politico di elettorato passivo, può a qualsiasi titolo assumere cariche o uffici presso l'amministrazione provinciale per un periodo di due anni successivi alla cessazione della carica.
6. Il Difensore Civico territoriale viene scelto ed eletto tra i cittadini che hanno presentato istanza e risultano inseriti in apposito elenco redatto dagli uffici della Presidenza del Consiglio, che diano ampia garanzia di probità, competenza ed esperienza giuridico amministrativa ed in grado di assicurare imparzialità ed indipendenza di giudizio.
7. Non possono essere eletti difensore civico:
 - a) coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere provinciale e comunale;
 - b) i parlamentari, i deputati e i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, comunali, circoscrizionali;
 - c) gli amministratori pubblici ed i dipendenti degli enti locali, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica dell'ordinamento provinciale, nonché di enti, istituti, aziende o imprese che abbiano rapporti contrattuali con la Provincia e con i comuni ricadenti nel territorio provinciale o che comunque ricevano da essi a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - d) coloro che, per ragioni delle loro attività di lavoro autonomo o subordinato, professionale o commerciale, hanno avuto nell'ultimo biennio rapporti continuativi con la Provincia e con i comuni ricadenti nel territorio provinciale.
8. Il Difensore civico territoriale decade, altresì, per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di

EDIMES

- ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Provinciale su proposta di uno dei Consiglieri. Nella successiva seduta si procede, con la stessa maggioranza richiesta per l'elezione, alla surroga, scegliendo uno dei candidati iscritti nell'elenco formulato per l'elezione. Il membro subentrante cessa allo scadere del periodo della carica del difensore sostituito.
9. Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri Provinciali o da almeno un Consiglio Comunale di un comune convenzionato ricadente nel territorio provinciale. La mozione deve essere approvata dal Consiglio Provinciale con le modalità previste per l'elezione del difensore civico.
 10. L'ufficio del difensore civico territoriale ha sede presso idonei locali, dispone di mezzi e di attrezzatura d'ufficio e di quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Esso si avvale di una segreteria composta da personale della Provincia scelto su un elenco proposto dal Segretario Generale.
 11. La Provincia è tenuta a pubblicizzare l'istituzione del servizio reso dal difensore civico, che si configura come strumento di protezione dei cittadini contro i fenomeni di inerzia e ritardo della pubblica amministrazione.
 12. I comuni interessati potranno fruire di tale istituto, a norma della legge n. 42/2010, a seguito di apposita convenzione, approvata dal Consiglio Provinciale e dai rispettivi Consigli Comunali, che ne disciplinerà i rapporti.
 13. Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta di singoli cittadini. Esso può intervenire presso l'amministrazione provinciale, o comunale convenzionata, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. Il Difensore Civico può convocare, tramite il Segretario Generale dei rispettivi Enti, i responsabili dei procedimenti e dei servizi per chiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essere a lui opposto il segreto d'ufficio.
 14. Acquisite tutte le informazioni utili, il Difensore invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro un certo periodo di tempo, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento.
 15. Se il contenuto dell'atto adottato si discosta dalle valutazioni del Difensore, quest'ultimo può chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi la presenza dei vizi di incompetenza, di violazione di legge e di eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della disparità di trattamento.
 16. Il Presidente del Consiglio Provinciale o dei Consigli dei comuni convenzionati, entro il mese di marzo, provvede a porre all'ordine del giorno del proprio Consiglio, la relazione del Difensore Civico sull'attività svolta nell'anno precedente. Essa deve indicare le disfunzioni riscontrate, suggerire rimedi per la loro eliminazione e formulare proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
 17. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento farne relazione al Consiglio provinciale o al Consiglio del comune convenzionato.
 18. Il Difensore Civico territoriale espleta il proprio mandato a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese e l'utilizzo degli uffici e del personale ad esso dedicati.

